



FNOMCeO

Comunicazione n. 26

FNOMCEO 19/06/08
RGP.0006798 2008
CI. 01.09.01/1

Roma,

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: - Dr. Marcello Fontana

OGGETTO:

D.Lgs. 81/08 -T.U. in
materia di sicurezza e
salute dei lavoratori –
adempimenti del datore di
lavoro

Cari Presidenti,

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 aprile 2008, n. 101, S.O. n. 108, è stato pubblicato il D.Lgs. 81/08 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 123/07 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Questa Federazione, dopo aver preso i relativi contatti informali con l'ISPELS, ritiene pertanto opportuno diramare una nota esplicativa e meramente informativa in ordine agli adempimenti che gli Ordini provinciali dovrebbero porre in essere al fine di rispettare le disposizioni previste dal testo unico.

Come peraltro ribadito in precedenti note inerenti a tale materia (nota del 10 ottobre 2007) gli Ordini provinciali hanno comunque totale autonomia nelle loro determinazioni e possono adottare quindi le misure che ritengano più adeguate assumendone la piena responsabilità.

Il decreto indicato in oggetto, che abroga il D.Lgs. 626/94 (art. 304), apporta modifiche alla precedente legislazione, ampliando il campo di applicazione delle disposizioni, prevedendo la totale revisione dell'apparato sanzionatorio, rivisitando inoltre l'attività di vigilanza e attribuendo un maggior peso alle rappresentanze aziendali dei lavoratori.

Si ritiene opportuno pertanto soffermarsi ora su alcuni aspetti che sembrano prioritari per una corretta applicazione della legge.

Come già più volte espresso si sottolinea che la figura del datore di lavoro di un Ordine provinciale debba essere individuata nel Presidente in quanto rappresentante legale dell'Ente .

Nella fattispecie infatti si ritiene che l'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/08, relativo alle attribuzioni dei dirigenti, non è applicabile agli Ordini provinciali e relativa Federazione, in quanto in essi non vi è separazione tra direzione politica e direzione amministrativa; per lo stesso principio non trova applicazione l'art. 16 – delega di funzioni – che prevede che il datore di lavoro possa delegare al delegato apposite funzioni con relativa autonomia di spesa.

Le attribuzioni prioritarie del datore di lavoro sono quelle di redigere il documento di valutazione dei rischi (art. 28 - DVR) e di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; inoltre dovrà anche procedere alla predisposizione del documento di cui all'art. 26, comma 3, (DUVRI – documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) solamente ogni qualvolta siano posti in essere contratti di appalto o opera. Fra i nuovi adempimenti si prevede che tutte le attività relative alla predisposizione della valutazione dei rischi siano realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori della sicurezza. In caso di mancata elezione da parte del personale degli Ordini del RLS sarà opportuno che il Presidente abbia tra la propria documentazione il verbale di mancata elezione del RSL. Il T.U. dispone infatti l'obbligo del datore di lavoro di comunicare all'INAIL il nominativo del RLS. In caso di mancata elezione comunque subentrerà il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. I datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti possono autocertificare l'avvenuta predisposizione della valutazione dei rischi (art. 29, comma 5) fino a che non vengano individuate procedure standardizzate e semplificate della predetta valutazione dei rischi (art. 6, comma 8, lett. f) e comunque non oltre il 30 giugno 2012.

Si sottolinea comunque che l'art. 306, comma 2, prevede che le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lett. a) – (valutazione dei rischi prevista dall'art. 28) – ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie diventino efficaci a far data dal 29 luglio 2008.

Di seguito si procede all'elencazione di tutti gli obblighi previsti dal testo unico, con correlate le relative sanzioni, posti a carico dei datori di lavoro.

Ad ogni modo si ritiene che, stante la complessità della normativa e della relativa applicazione, gli Ordini dovrebbero valutare l'opportunità di farsi assistere da società di consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

A scopo puramente indicativo segnaliamo che questa Federazione si fa assistere dall'Ing. Marco Romano, amministratore unico della Società Tecnologia e Sicurezza, ramificata su tutto il territorio nazionale perché collegata con il relativo sindacato nazionale degli Ingegneri e Architetti che offre prestazioni a prezzi convenzionati (tel. 0776311313).

| Obblighi del datore di lavoro | Sanzioni – ART. 55 |
|--|--|
| <p>Art. 17 , lett. a) – la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28;</p> <p>Documento di valutazione dei rischi di cui all'art, 17, comma 1, lett. a) – redatto in assenza delle modalità di cui all'art. 29, commi 1, 2 e 3, nonché dell'art. 28, comma 2, lett. c) e e) – (indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o RLST e del medico competente);</p> | <p>Arresto da 4 mesi a 8 mesi o ammenda da euro 5000 a euro 15000.</p> <p>Ammenda da 3000 a 9000 euro.</p> |
| <p>Art.17,lett. b) – la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;</p> | <p>Arresto da 4 mesi a 8 mesi o ammenda da euro 5000 a euro 15000.</p> |
| <p>Art. 18</p> <p>a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;</p> | <p>Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da euro 3000 a euro 10000.</p> |
| <p>b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;</p> | <p>Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da euro 800 a euro 3000.</p> |
| <p>c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;</p> | <p>Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da euro 2000 a euro 5000.</p> |
| <p>d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del</p> | <p>Arresto da 3 mesi a 6 mesi o ammenda da euro 2000 a euro 5000.</p> |

| | |
|---|--|
| servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; | |
| e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da euro 800 a euro 3000. |
| f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; | |
| g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da euro 800 a euro 3000. |
| h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; | Arresto da 3 mesi a 6 mesi o ammenda da euro 2000 a euro 5000. |
| i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da euro 800 a euro 3000. |
| l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; | Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da euro 2000 a euro 4000. |
| m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da euro 800 a euro 3000. |
| n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da euro 800 a euro 3000. |

| | |
|---|--|
| o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3000 euro. |
| p) elaborare il documento (DUVRI) di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da euro 800 a euro 3000. |
| q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; | Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5000 a euro 15000. |
| r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; | Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2500 a euro 7500 (infortuni superiore a 3 giorni), da euro 1000 a euro 3000 (infortuni superiori a 1 giorno). |
| s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; | Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 3000. |
| t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti; | |
| u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di | Sanzione amministrativa da pecuniaria da 2500 a 10000 euro. |

| | |
|--|---|
| subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; | |
| v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35; | arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2000 a 5000 euro. |
| z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; | Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da euro 5000 a euro 15000. |
| aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; | Sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500. |
| bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità; | Sanzione amministrativa pecuniaria da 1500 a 4500 euro. |
| 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: <ul style="list-style-type: none"> a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza; | Arresto da 3 mesi a 6 mesi o ammenda da 2000 a 5000. |
| Art. 29, comma 4 – DVR e DUVRI I documenti di valutazione dei rischi devono essere custoditi presso l'unità produttiva; | Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2500 a euro 10000. |
| Art. 34 – Datore di lavoro che assume l'incarico di RSPP, primo soccorso e prevenzione incendi. | |

| | |
|---|---|
| <p>Art. 34, comma 1 e 2: il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del RSPP, di addetto al primo soccorso, antincendio, dandone preventiva informazione al RLS;</p> <p>Art. 34, comma 3: frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento;</p> | <p>Arresto da 4 mesi a 8 mesi o ammenda da euro 1500 a euro 6000.</p> |
| <p>Art. 35, comma 2 – Riunione periodica Il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il documento di valutazione dei rischi; b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; c) criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei DPI; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute; | <p>Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2500 a euro 10000.</p> |
| <p>Art. 36, comma 1, 2 e 3 – Obblighi di informazione di ciascun lavoratore Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione.....;</p> | <p>Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2500 e euro 10000.</p> |
| <p>Art. 43, comma 1 – Gestione delle Emergenze Il datore di lavoro (lett. a, b e c) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza,designa preventivamente i lavoratori incaricati, informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;</p> | <p>Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3000 euro.</p> |
| <p>Art. 43, comma 1 – Gestione delle Emergenze Il datore di lavoro lett. d) e f) programma gli interventi, prende i provvedimenti e da istruzioni.....;</p> | <p>Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda 2000 a 5000 euro.</p> |
| <p>Art. 43, comma 4 – Gestione delle Emergenze Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui</p> | <p>Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2000 a 4000 euro.</p> |

| | |
|---|---|
| persiste un pericolo grave e immediato; | |
| Art. 43 comma 1 – Primo soccorso Il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica e di emergenza,... | Arresto da 3 mesi a 6 mesi o ammenda da 2000 a euro 5000. |
| Art. 46, comma 2 – Prevenzione incendi Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori. | Arresto da 3 mesi a 6 mesi o ammenda da 2000 a 5000 euro. |

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Amedeo Bianco

